

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CE) N. 1/1999 DELLA COMMISSIONE

del 5 gennaio 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 1666/98 e che porta a 151 725 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento austriaco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2193/96<sup>(4)</sup>, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che il regolamento (CE) n. 1666/98 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2043/98<sup>(6)</sup>, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 100 750 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento austriaco, che l'Austria ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 50 975 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 151 725 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento austriaco;

considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi

immagazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 1666/98;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1666/98 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

#### «Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 151 725 tonnellate di orzo che possono essere esportate verso tutti i paesi terzi eccettuati gli Stati Uniti d'America, il Canada e il Messico.

2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 151 725 tonnellate di orzo figurano nell'allegato I.»

2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

<sup>(4)</sup> GU L 293 del 16. 11. 1996, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 211 del 29. 7. 1998, pag. 12.

<sup>(6)</sup> GU L 263 del 26. 9. 1998, pag. 15.